

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

FORMAZIONE CONTINUA DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE ED APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA PERMANENTE APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE IL 13 LUGLIO 2007

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia,

nella seduta del 21 aprile 2008,

visto il Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense sulla formazione continua permanente il 13 luglio 2007 (di seguito Regolamento C.N.F.);

vista la relativa Relazione di accompagnamento;

ritenuto che è interesse degli iscritti beneficiare delle migliori condizioni possibili per assolvere gli obblighi di formazione professionale continua introdotti dal regolamento C.N.F.;

considerato che il Consiglio dell'Ordine ha poteri organizzativi, di verifica e controllo della qualità della offerta formativa al fine del riconoscimento dei crediti;

considerato che il Consiglio dell'Ordine è tenuto a verificare l'effettivo adempimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti;

ritenuta conseguentemente l'opportunità di dettare disposizioni di attuazione ed applicazione del Regolamento C.N.F.;

viste le osservazioni pervenute dalle associazioni forensi;

D E L I B E R A

di approvare il presente Regolamento contenente disposizioni di attuazione ed applicazione del Regolamento C.N.F.

Articolo 1 Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto l' applicazione e l'attuazione del Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007.

Articolo 2 Eventi formativi

1. Gli eventi di cui all'art. 3, comma 1 , lett. a), e comma 3 Regolamento C.N.F. riguardano la formazione o l'aggiornamento professionale.
2. Essi possono essere di tipo generalista, settoriale o specialistico.
3. Per eventi di tipo **generalista** si intendono quelli che possono interessare tutti gli avvocati, senza particolari distinzioni. In tale ambito rientrano anche gli eventi che hanno ad oggetto la materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale obbligatoria ai sensi dell'art. 2, comma 4 e dell'art. 5, comma 1 Regolamento C.N.F. .
Per eventi di tipo **settoriale** si intendono quelli riguardanti un determinato settore dell'ordinamento (es. civile, commerciale, penale, amministrativo, ecc.).
Per eventi di tipo **specialistico** si intendono tutte le possibili sottocategorie degli eventi di tipo settoriale.

Articolo 3 Enti organizzatori

1. Ferma la competenza in materia del Consiglio Nazionale Forense stabilita dall'art. 3, comma 3 Regolamento C.N.F., gli eventi formativi di cui all'art. 2 del presente Regolamento possono essere:
 - a) promossi od organizzati dal Consiglio dell'Ordine, ai sensi degli art. 4, 5 e 10 del presente Regolamento;
 - b) organizzati da enti, istituzioni, organismi pubblici e privati, società, studi legali e associazioni forensi e previamente accreditati dal Consiglio dell'Ordine, ai sensi degli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 del presente Regolamento.
3. Per la materia obbligatoria (deontologia, ordinamento professionale e previdenziale) sarà garantito agli iscritti di accedere gratuitamente, fatto salvo l'eventuale recupero delle spese vive sostenute, ai relativi eventi formativi per il numero minimo di 15 crediti nel triennio.

Articolo 4

Eventi formativi promossi od organizzati dal Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell' Ordine promuove ed organizza eventi formativi:
 - a) direttamente, ovvero eventualmente avvalendosi di apposito ente da esso costituito, partecipato o comunque controllato;
 - b) di concerto con altri Consigli dell'Ordine o nell'ambito delle Unioni distrettuali;
 - c) in sinergia con altri Ordini professionali o con la Magistratura in tutte le sue diverse articolazioni;
 - d) in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense, enti ed associazioni forensi, o con altri enti che non abbiano scopo di lucro;
 - e) in sinergia, in collaborazione o con la cura di Associazioni Forensi delle varie discipline o territoriali;
 - f) unitamente a soggetti, anche se operanti con finalità di lucro, ferme le condizioni stabilite dall'art. 7, comma 3, ultima parte Regolamento C.N.F.
2. Per ciascun evento formativo realizzato ai sensi del comma 1 che precede il Consiglio dell'Ordine indica i crediti formativi attribuiti sulla scorta dei criteri stabiliti dall'art. 3, comma 2 Regolamento C.N.F..
3. Per gli eventi formativi promossi dal Consiglio dell'Ordine con la cura di un'Associazione Forense delle varie discipline o territoriale, il Consiglio potrà consentire per ragioni logistiche priorità di accesso agli iscritti alla Associazione stessa.
4. I crediti attribuiti agli eventi formativi organizzati dal Consiglio Nazionale Forense, da altri Consigli dell'Ordine ovvero dalle Unioni Distrettuali sono riconosciuti dal Consiglio dell'Ordine di Venezia.
5. La partecipazione degli iscritti agli eventi formativi di cui al presente articolo sarà attestata attraverso apposita strumentazione informatica approntata dall'Ordine degli Avvocati di Venezia.
6. Mancando per qualsiasi motivo la strumentazione di cui al comma che precede, la partecipazione potrà essere documentata da apposita dichiarazione su supporto cartaceo rilasciata dall'Ente organizzatore dell'evento.
7. Agli effetti di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del presente Regolamento l'attestazione o la documentazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 dovrà far risultare l'orario dell' ingresso e l'orario dell'uscita del partecipante all'evento formativo.
8. L'attribuzione dei crediti al partecipante all'evento formativo è subordinata alla effettiva presenza del medesimo per l'intera durata dell'evento e, qualora sia prevista una prova finale, al superamento della stessa.

Articolo 5

Criteri di organizzazione degli eventi formativi da parte del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine favorisce la formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun iscritto l'adempimento dell'obbligo formativo, realizzando eventi formativi non

onerosi. A questo scopo l'eventuale contribuzione richiesta ai partecipanti potrà essere determinata col limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute.

2. Nel realizzare direttamente gli eventi formativi il Consiglio dell'Ordine dovrà dare adeguato spazio ad iniziative di formazione di tipo generalista, con particolare attenzione alle materie obbligatorie.

3. Negli eventi formativi di cui all'art. 4, lett. a), d) ed e) dovrà essere curato che almeno uno tra i relatori, nel caso di iniziative di formazione generalista, sia un avvocato con anzianità minima d'iscrizione di sei anni e, nel caso di iniziative di formazione settoriale o specialistica, un avvocato abilitato al patrocinio avanti le Magistrature superiori e con un minimo di dieci anni di esercizio professionale specifico nelle materie oggetto dell'iniziativa.

Articolo 6

Eventi formativi organizzati da soggetti diversi dal Consiglio dell'Ordine

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del Regolamento C.N.F., enti, istituzioni, organismi pubblici e privati, società, studi legali e associazioni forensi (ENTI ORGANIZZATORI) potranno richiedere al Consiglio dell'Ordine l'accreditamento di eventi formativi che essi intendano organizzare nel corso dell'anno solare successivo. La richiesta deve essere formulata con apposita domanda secondo quanto stabilito dall'art. 7 del presente Regolamento.

2. Gli Enti organizzatori potranno richiedere l'accreditamento anche di corsi aventi un programma formativo omogeneo (SCUOLA DI FORMAZIONE) preventivamente concordato con il Consiglio dell'Ordine.

3. Nel caso previsto dal comma che precede, ove siano previste almeno 10 lezioni della durata di almeno ore 3 cadauna, saranno concessi ai partecipanti fino ad un massimo di n. 24 crediti annui.

4. Tutte le iniziative formative organizzate sulla base di specifici protocolli stipulati con il Consiglio Nazionale Forense, dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense e dalle Associazioni forensi riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso Nazionale Forense danno luogo, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, ultimo capoverso, Regolamento C.N.F., all'automatica attribuzione di crediti formativi nella misura stabilita dagli artt. 3 e 4 Regolamento C.N.F..

5. La partecipazione degli iscritti agli eventi formativi accreditati di cui al presente articolo sarà attestata attraverso apposita strumentazione informatica messa a disposizione dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, il cui corretto utilizzo potrà essere verificato da personale o da delegati dell'Ordine.

6. Mancando per qualsiasi motivo la strumentazione di cui al comma che precede, la partecipazione potrà essere documentata da apposita dichiarazione su supporto cartaceo rilasciata dall'Ente organizzatore dell'evento.

7. Agli effetti di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del presente Regolamento l'attestazione o la documentazione di cui ai precedenti commi 5 e 6 dovrà far risultare

l'orario dell' ingresso e l'orario dell'uscita (ivi comprese quelle intermedie) del partecipante all'evento formativo.

8. L'attribuzione dei crediti al partecipante all'evento formativo è subordinata alla effettiva presenza del medesimo per l'intera durata dell'evento e, qualora sia prevista una prova finale, al superamento della stessa.

Articolo 7

Domanda di accreditamento

1. La domanda di accreditamento di cui all'art. 6 del presente Regolamento dovrà essere presentata con la modulistica allegata *sub A*) allo stesso (RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO) ed essere accompagnata da una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento, anche in riferimento alla sua rispondenza alle finalità del Regolamento C.N.F..

2. Nella domanda dovranno essere specificamente indicati: i requisiti dell' Ente Organizzatore con ogni indicazione utile a valutarne l'idoneità; il titolo e la materia oggetto dell'iniziativa; il nominativo dei relatori, accompagnato dai loro *curricula*, con l'indicazione dell'argomento da ciascuno di essi trattato; la data ed il luogo di svolgimento dell'evento; il numero di ore complessivo preventivate e la ripartizione di esse nella giornata; l'ammontare dell'eventuale quota di iscrizione richiesta ai partecipanti; le modalità di iscrizione all'evento; il numero minimo e massimo di partecipanti; la tipologia ed il pubblico cui è destinata in via principale l'iniziativa formativa, ove possibile anche per fasce di età. All'uopo, fermo il principio di cui all'art. 9, comma 3 del presente regolamento, vengono previste le seguenti categorie:

- a. formazione / aggiornamento
- b. generalista / settoriale / specialistica /
- c. iscritti da < di 5 anni / > 5 < 20 / > 20.

3. Gli Enti organizzatori dovranno impegnarsi al compimento, specificandone le modalità, dell'attività di rilevamento delle presenze e di attestazione e documentazione della partecipazione all'evento formativo da parte degli iscritti prevista dall'art. 6, commi 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

4. Gli Enti organizzatori dovranno impegnarsi a richiedere ai partecipanti al termine dell'evento formativo la compilazione del questionario di valutazione e gradimento allegato al presente Regolamento *sub B*) ed a curarne la successiva trasmissione al Consiglio dell'Ordine.

5. Gli Enti organizzatori dovranno impegnarsi a far pervenire al Consiglio dell'Ordine la documentazione necessaria alla pubblicizzazione dell'evento formativo accreditato prevista dall'art. 10 del presente Regolamento in tempi utili per la stessa.

6. La presentazione di una domanda e/o dei relativi allegati insufficiente, incompleta o che comunque non consenta la piena valutazione dell'evento e dell'Ente Organizzatore da parte del consiglio dell'Ordine e la presentazione di una domanda tardiva rispetto alla scadenza indicata nel capoverso che precede non comporta il decorso del termine previsto dall'art. 3, comma 4, terzo e quarto capoverso del Regolamento C.N.F..

Articolo 8

Termine di presentazione delle domande di accreditamento

1. Al fine di consentire al Consiglio dell'Ordine di adeguatamente predisporre entro il termine stabilito dall'art. 7, comma 2, Regolamento C.N.F., il complessivo piano dell'offerta formativa proposta per l'anno solare successivo le domande di accreditamento e gli allegati che le accompagnano dovranno pervenire al Consiglio non oltre il 15 settembre dell'anno precedente a quello cui l'evento formativo di cui si richiede l'accreditamento si riferisce.
2. Le domande pervenute successivamente a tale data non saranno prese in considerazione, fatto salvo il caso che esse si riferiscano a rilevanti modifiche o novità intervenute nelle materie trattate.
3. La presentazione di una domanda tardiva rispetto alla scadenza indicata nel comma 1 che precede non comporta il decorso del termine previsto dall'art. 3, comma 4, terzo e quarto capoverso Regolamento C.N.F..

Articolo 9

Criteri di accreditamento

1. L'accreditamento dell'iniziativa formativa verrà concesso dal Consiglio, nella misura stabilita dall' art. 3 Regolamento C.N.F. in relazione alla durata preventivata dell'evento, valutando l'idoneità dell'Ente organizzatore, la tipologia e la qualità dell'iniziativa e gli argomenti trattati, anche in relazione alla loro rispondenza alle finalità Regolamento C.N.F..
2. Agli effetti del comma 1 che precede il Consiglio dovrà comunque tenere in speciale conto:
 - a) se l'iniziativa formativa provenga da Enti Organizzatori a prevalente indirizzo od operanti in modo rilevante nelle materie giuridiche o forensi, direttamente o attraverso organismi di loro emanazione;
 - b) se, in caso di iniziative di formazione generalista, vi sia tra i relatori almeno un avvocato con anzianità minima d' iscrizione di sei anni;
 - c) se, per le iniziative di formazione settoriale o specialistica, vi sia tra i relatori almeno un avvocato abilitato al patrocinio avanti le Magistrature superiori e con un minimo di dieci anni di esercizio professionale specifico nelle materie oggetto dell'iniziativa.
3. Le iniziative formative dovranno comunque essere aperte alla generalità degli iscritti all'Ordine, salva specifica e motivata deroga da parte del Consiglio, ed a condizioni economiche paritarie, fermo restando che potranno essere applicate condizioni economiche di favore (sconti) per particolari categorie omogenee di professionisti (es. iscritti a determinate associazioni, età, anzianità di iscrizione etc.).
4. Le iniziative formative organizzate dai singoli studi professionali secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. e) del Regolamento CNF dovranno essere pubblicizzate anche a cura degli stessi studi professionali, aperte a tutti gli iscritti e garantire la possibilità di partecipare ad almeno 30 professionisti.

5. L'eventuale riconoscimento del solo patrocinio da parte dell'Ordine non costituisce accreditamento.

Articolo 10

Pubblicizzazione degli eventi formativi

1. Tutti gli eventi formativi saranno pubblicizzati attraverso il sito internet dell'Ordine. Ove possibile l'Ordine favorirà la pubblicizzazione delle iniziative accreditate presso gli altri Ordini Regionali e viceversa.

2. Per gli eventi formativi di cui all'art. 6, gli Enti organizzatori dovranno far pervenire la documentazione necessaria a tale pubblicizzazione in tempi utili per la stessa. In mancanza le iniziative non potranno fornire crediti ai partecipanti, anche se già accreditate dal Consiglio dell'Ordine.

Articolo 11

Attività formative

1. Lo svolgimento delle attività formative di cui all'art. 4 Regolamento C.N.F. comporta l'attribuzione di crediti come di seguito indicato:

a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 Regolamento C.N.F., ovvero nelle scuole forensi, nei corsi per praticanti avvocati organizzati dal Consiglio dell'Ordine o da enti da esso costituiti, partecipati o comunque controllati e nelle scuole di specializzazione per le professioni legali: **n. 2 crediti** per ogni ora dell'evento, con il limite massimo di n. 12 crediti;

b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche *on line* : **n. 5 crediti** per ciascuna pubblicazione, con il limite massimo di n. 12 crediti;

c) pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici: **n. 8 crediti** per ciascuna pubblicazione, con il limite massimo di n. 12 crediti;

d) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati: **n. 4 crediti** per ogni due ore di modulo, con il limite massimo di n. 24 crediti;

e) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame: **n. 24 crediti**;

f) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell'ordine competenti: **n. di crediti prestabilito nel provvedimento di autorizzazione e riconoscimento**, con il limite massimo di n. 24 crediti.

2. In relazione alle attività sopra indicate fermi i limiti massimi fissati dal comma 2 del Regolamento C.N.F., il Consiglio dell'Ordine potrà, con deliberazione motivata, attribuire all'iscritto crediti formativi in misura inferiore o superiore a quella prestabilita

nel comma 1 che precede, tenuto conto delle particolarità dell' attività svolta e dell' impegno dalla stessa richiesto nel singolo caso specifico.

Articolo 12

Esoneri

1. L'esonero dalla formazione ai sensi dell'art. 5 Regolamento C.N.F. potrà essere richiesta attraverso la apposita modulistica allegata *sub C)* al presente Regolamento.

Articolo 13

Osservanza dell'obbligo formativo, adempimenti degli iscritti e attività di verifica del Consiglio dell'Ordine

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 6 Regolamento C.N.F. ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell'Ordine una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti mediante autocertificazione.

2. Il deposito prescritto dal comma 1 deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello formativo scaduto.

3. Al fine di consentire al Consiglio dell'Ordine l'espletamento dell'attività di verifica dell'effettivo adempimento dell'obbligo formativo e di attribuzione dei crediti formativi stabilita dall'art. 8 Regolamento C.N.F. ciascun iscritto potrà essere richiesto dal Consiglio dell'Ordine, ferma ogni altra possibile modalità di controllo, di adeguatamente documentare il percorso formativo seguito. A tale effetto è comunque fatto obbligo agli iscritti di munirsi ed utilizzare l'apposito tesserino magnetico rilasciato dal Consiglio dell'Ordine.

4. Per la documentazione della partecipazione agli eventi formativi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) Regolamento C.N.F. vale quanto stabilito dall' art. 4, commi 4, 5 e 6 e dall'art. 6, commi 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

Articolo 14

Commissioni consultive per gli eventi e le attività formative

1. Ai fini dello svolgimento della propria attività di promozione, organizzazione ed accreditamento di eventi formativi di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento nonché ai fini della valutazione delle richieste di esonero e di dispensa dall'obbligo formativo di cui all'art. 5 Regolamento C.N.F., il Consiglio dell'Ordine potrà anche istituire apposite Commissioni alle quali richiedere pareri di carattere non obbligatorio e non vincolante.

2. Di una o più di tali Commissioni il Consiglio dell'Ordine potrà avvalersi anche per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 8 Regolamento C.N.F.. In questo caso, il

parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.

3. Le Commissioni saranno presiedute dal presidente del Consiglio dell'Ordine o da uno dei consiglieri delegati alla formazione obbligatoria e potranno essere costituite anche da soggetti esterni al Consiglio.

Articolo 15

Norme di attuazione

Il Consiglio dell'Ordine si riserva di emanare ulteriori norme di attuazione ed applicazione che si rendessero necessarie per la migliore applicazione del Regolamento C. N. F..